

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL CALCIATORE MENDES DA SILVA ERIC (TESSERATO C.U.S. CHIETI A.S.D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA C.U.S. CHIETI/LORETO APRUTINO DEL 27.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 219 del 27.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mendes Da Silva Eric. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

Publicato in Roma il 14 dicembre 2012

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete